



SETTORE TRIBUTI

Responsabile: Dott. Giuseppe Misuraca  
E-mail serviziotributi@comune.partinico.pa.it  
Tel 091/8907751 Fax 091/8900620

Pag.: 1/6

SETTORE TRIBUTI

Determinazione R.G n° 583 del 24.04.17  
ALBO PRETORIO.

<b>OGGETTO</b>	Assunzione impegno per spese di giudizio giusta sentenza n. 1803/03/17.
Ufficio proponente: Segreteria	
Responsabile del Settore: Dott. Giuseppe Misuraca	
Responsabile del procedimento: Patrizia Catalano	

TRASMESSA ALL'ALBO IL 09.05.2017

SETTORE N°3

Reg.n° 25 data 24.04.2017



**SETTORE TRIBUTI**

Responsabile: Dott. Giuseppe Misuraca  
E-mail [serviziotributi@comune.partinico.pa.it](mailto:serviziotributi@comune.partinico.pa.it)  
Tel 091/8907751 Fax 091/8900620

Pag.: 2/6

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91, propone l'adozione della seguente Determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza avente per:

Oggetto: Assunzione impegno per spese di giudizio giusta sentenza n. 1803/03/17.

Premesso che il sig. Lo Grasso Antonino nato a Partinico il 02.01.1944 e residente in Palermo Via Benedetto Marcello n. 9 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giunio E.V. Rizzelli e Andrea Rizzelli, proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso una intimazione di pagamento emessa dalla Riscossione Sicilia spa.

Successivamente assieme alla memoria illustrativa l'avv. Annunziata Loria depositava procura alle liti nella quale comunicava elezione di domicilio del ricorrente presso lo studio sito a Palermo nel Viale F.sco Scaduto 2/d.

Che il Comune di Partinico si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine all'atto impugnato.

Che il giudizio veniva definito con sentenza n. 1803/03/17 con la quale il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e condannava sia il Comune di Partinico che la Riscossione Sicilia spa al pagamento di Euro 500,00 cadauno per spese di giudizio oltre IVA e CPA.

Che la predetta sentenza, non presenta margini per supportare un atto di appello, in quanto gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 1994-1995-1996-1997 a suo tempo notificati o si presumere essere stati notificati al Sig. Lo Grasso Antonino non sono stati trovati dall'Ufficio ICI del Comune, sia per i diversi traslochi che hanno interessato i fascicoli del Settore Tributi che per i danni da acqua che si sono verificati nei raccoglitori posti nei locali di via Cesare Rossarol, per cui il contenuto dei predetti, per come viene riferito, è andato rovinato.

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad assumere impegno di spesa a favore del ricorrente sig. Lo Grasso Antonino, onde così evitare una eventuale azione esecutiva con aggravio di spese a carico dell'Ente e



SETTORE TRIBUTI

Responsabile: Dott. Giuseppe Misuraca

E-mail serviziotributi@comune.partinico.pa.it

Tel 091/8907751 Fax 091/8900620

Pag.: 3/6

soprattutto per il fatto che dal mese di luglio 2016 anche le sentenze emesse delle Commissioni Tributarie sono immediatamente esecutive.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1) Di impegnare la somma di Euro 634,40 di cui Euro 114,40 per IVA al 22% ed Euro 20,00 per CPA al 4% a favore del sig. Lo Grasso Antonino nato a Partinico il 20.01.1944 e residente a Palermo in Via Benedetto Marcello n. 8 ( LGRNNN44A02G348P), con imputazione al cap. 552 "spese prestazioni di servizio ufficio fiscale e contenzioso tributario" del bilancio 2017.

2) Dare atto che non essendo stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017 si opera in regime di esercizio <sup>GESTIONE</sup> provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 267/2000 ed il mancato impegno delle somme derivanti dal presente provvedimento potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'ente, in quanto per disposizione normativa le sentenze delle Commissioni Tributarie sono immediatamente esecutive, per cui si espone l'Ente al pagamento di ulteriori somme per l'esecuzione della sentenza.

2) Dare atto che con successiva determina si provvederà a liquidare la complessiva somma di Euro 634,40 al sig. Lo Grasso Antonino di cui Euro 520,00 per sorte e CPA e la rimanente somma di Euro 114,40 per IVA verrà versata allo Stato

Il Responsabile del Procedimento

Patrizia Catalano



SETTORE TRIBUTI

Responsabile: Dott. Giuseppe Misuraca  
E-mail serviziotributi@comune.partinico.pa.it  
Tel 091/8907751 Fax 091/8900620

Pag.: 4/6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti amministrativi s'intendono ripetuti e trascritti, e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

L'art. 19 del vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi comunali che disciplinano le attribuzioni del responsabile di Settore;  
L'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 4 del D.Lgs 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore.

Visto il bilancio di previsione anno 2016 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 24/11/2016;

Vista la deliberazione n. 191 del 06/12/2016 con la quale la Giunta Municipale ha approvato il Pieno Esecutivo di Gestione anno 2016.

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta

Il Responsabile del Settore Tributi  
Rag. Giuseppe Misuraca

08-05-2017



Comune  
di  
Partinico

Provincia di Palermo  
C.f. 00601920820  
www.comune.partinico.pa.it

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Piazza Umberto 1, 3 90047 Partinico-PA

- Tel. Fax 091/8913247 Fax 091/8908026

Resp. Dr. Antonino Sciacchitano

Pag.: 1/1

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO					
Ufficio Impegni					
SITUAZIONE CONTABILE					
Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato;					
ATTO N° _____					
Impegno n°	Cap	Codice	Bilancio	Importo €.	
1313	552	0102103	2017	€ 534,60	
Impegno n°	Cap	Codice	Bilancio	Importo €.	
_____	_____	_____	_____	_____	
Impegno n°	Cap	Codice	Bilancio	Importo €.	
_____	_____	_____	_____	_____	
Impegno n°	Cap	Codice	Bilancio	Importo €.	
_____	_____	_____	_____	_____	
Impegno n°	Cap	Codice	Bilancio	Importo €.	
_____	_____	_____	_____	_____	

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa sopradescritto e di copertura finanziaria

Partinico, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

08-05-2017 (Dr. Antonino Sciacchitano)





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PALERMO

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1039/2012

UDIENZA DEL

02/03/2017 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

N° 1803

- |                          |          |           |                       |
|--------------------------|----------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | LO MANTO | VINCENZA  | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BONA     | SALVATORE | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | IPPOLITO | SANTO     | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |          |           |                       |

PRONUNCIATA IL:

02-MAR-2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21-MAR-2017

Il Segretario

Il Segretario

Capoberti

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1039/2012  
spedito il 12/02/2012

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29620119069864232000 I.C.I.  
contro:

AG. RISCOSSIONE PALERMO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

difeso da:

CAPRARO CATERINA

AVV.

PIAZZETTA BAGNASCO N.11 90139 PALERMO

proposto dal ricorrente:

LO GRASSO ANTONINO

VIA BENEDETTO MARCELLO 9 90145 PALERMO PA

difeso da:

LORIA ANNUNZIATA

AVV.

VIA F. SCADUTO 2/D 90144 PALERMO PA

altre parti coinvolte:

COMUNE DI PARTINICO

90047 PARTINICO PA

Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso spedito in data 12 febbraio 2012, Lo Grasso Antonino conveniva in giudizio, dinanzi a questa Commissione tributaria, la Serit Sicilia s.p.a. ed il Comune di Partinico onde ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 296 2011 90698642320000, comunicata il 24 novembre 2011 e conseguente alla cartella esattoriale n. 296 2002 0032504380 000 asseritamente notificata il 22 luglio 2002, relativa ad imposta comunale sugli immobili per l'anno 1993. A tal fine eccepiva: l'inesistenza e/o irrivalenza della notificazione della cartella di pagamento, la maturata prescrizione del preteso credito, l'omessa motivazione, l'illegittima inversione dell'onere della prova in violazione dell'art. 2697 c.c. a danno del ricorrente ed, infine, l'assoluta infondatezza nel merito.

Pertanto instava per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese.

Con controdeduzioni presentate il 28 febbraio 2012, il Comune convenuto si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il suo difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, l'inaammissibilità delle avverse doglianze per violazione della disposizione normativa di cui all'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 546/92.

In data 03 dicembre 2013, anche Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.) presentava memoria difensiva, contestando gli avversi rilievi avuto riguardo alla notifica della cartella di pagamento in questione, che assumeva avvenuta a mani del portiere dello stabile di residenza del ricorrente come da copia di relata di racc. r.r. che depositava in atti; sicché concludeva per l'inaammissibilità del ricorso con vittoria delle spese.

Con memoria illustrativa depositata in data 08 febbraio 2017, il ricorrente contestava quanto dedotto da entrambe le controparti, rilevando, in particolare, la nullità della notifica della cartella al portiere perché non seguita da apposita raccomandata informativa ai sensi del comma 4 dell'art.

139 c.p.c., citando, sul punto, giurisprudenza del Supremo Collegio e depositando sentenze di merito - anche di questa Commissione tributaria provinciale di Palermo - a lui favorevoli; insistendo comunque nell'eccezione di prescrizione anche con riguardo al lasso di tempo intercorrente tra la notifica della cartella e la notifica dell'atto impugnato certamente superiore a cinque anni.

Così delineato il thema decidendum, all'udienza del 02 marzo 2017 la causa veniva decisa.

#### Motivi della decisione

Il ricorso è fondato stante l'assorbente eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente con riguardo alla notifica dell'intimazione impugnata.

Infatti, come esposto in narrativa, dalla notifica della cartella di pagamento recante la data del 22 luglio 2002 e quella dell'atto impugnato del 24 novembre 2011 è trascorso un periodo di tempo notevolmente superiore a cinque anni.

Invero, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del Codice civile).

L'applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione con sentenza - pienamente condivisa da questo Collegio - del 23 febbraio 2010, n. 4283. In particolare la Cassazione sostiene che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 n. 4 del Codice civile che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.

Sul punto, giova pure richiamare la recentissima sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, emessa dalla Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui: "L'

di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuta assorbita ogni altra questione dedotta in giudizio, il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da infrascritto dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Partinico e Riscossione Sicilia s.p.a. al pagamento di euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuno in favore del ricorrente per spese, competenze ed onorari di giudizio oltre oneri di legge.

Palermo, 02 Marzo 2017

Il Presidente estensore

*Giuseppe Iannace*



**SETTORE TRIBUTI**

Responsabile: Dott. Giuseppe Misuraca  
E-mail serviziotributi@comune.partinico.pa.it  
Tel 091/8907751 Fax 091/8900620

Pag.: 6/6

Copia conforme all'originale all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dssa. Antonella Spataro)

\_\_\_\_\_

---

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.11, comma 1, L.R 44/91)

N.Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dssa. Antonella Spataro)

\_\_\_\_\_